

(N. 1710)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, sono state emanate provvidenze in favore dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, colpiti nel giugno 1981 da eventi sismici.

Tra l'altro è prevista, all'articolo 1 del citato provvedimento, l'assegnazione di un contributo ai proprietari che intendono ripristinare le unità immobiliari abitative distrutte.

Al secondo comma dello stesso articolo è stabilito che gli aventi diritto ai contributi possono rinunciarvi, optando per l'assegnazione gratuita di un alloggio, a condizione che la dichiarazione di rinuncia venga espressa entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del medesimo decreto n. 397.

È stato, però, segnalato che il suddetto termine di novanta giorni si è rivelato, nella realtà, esiguo, sicchè la volontà del legislatore risulta, per motivi non attribuibili ad inerzia degli interessati, vanificata.

I motivi che hanno determinato la sostanziale inattuazione del disposto del ripetuto articolo 1 del decreto-legge n. 397, sono da ricercarsi principalmente nella difficoltà di individuare il *dies a quo* della decorrenza del termine imposto dal legislatore e dalla difficoltà di adempiere alle pratiche necessarie per aver titolo al beneficio di legge.

È avvenuto infatti che il termine è stato da alcuni ritenuto decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione. D'altra parte la norma in questione, in sede di con-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

versione, è stata modificata, per cui l'attesa da parte dei possibili beneficiari non può non ritenersi giustificata.

Premesso quanto sopra si prevede, con l'articolo 1 del presente decreto-legge, che il termine in questione, già scaduto il 28 ottobre 1981, sia differito fino al 31 marzo 1982.

Alla stessa data e per i medesimi motivi, con l'articolo 2, si prevede di prorogare anche il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4 del ripetuto decreto-legge n. 397.

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1982.

Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, recante interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare i termini previsti negli articoli 1 e 4 del citato decreto-legge al fine di eliminare ogni remora all'applicazione delle norme nell'ambito dell'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Articolo 2.

Il termine di centocinquanta giorni previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.